



Comune di Craveggia

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8

OGGETTO:

APPROVAZIONE	TARIFFE	TASSA	RIFIUTI	(TARI)	ANNO
2022					

L'anno duemilaventidue addì nove del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero presso la sala delle adunanze consiliari in Via Roma n. 34, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIOVANOLA PAOLO - Sindaco	Sì
2. DEMARTINI IVAN - Consigliere	Sì
3. GNUVA LUCA - Consigliere	Sì
4. COTTINI FLAVIA - Consigliere	Sì
5. FERRARIS PIETRO - Consigliere	Giust.
6. FORTIS ANDREA - Consigliere	Sì
7. ZATTA ANNA MARIA - Consigliere	Sì
8. IELMOLI SARA - Consigliere	Sì
9. MONTANARI WALTER - Consigliere	Sì
10. PODICO FULVIA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Signor **Dr. Giuseppe Testa** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GIOVANOLA PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti;

Vista:

- La delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 21.08.2014 dall'oggetto: "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)."
- La delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 12.11.2021 dall'oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO I.U.C. RELATIVA ALLE TARIFFE TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE UBICATE NELLE ZONE NON SERVITE (DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE N. 33 E 34 DEL 22.11.2019).

Considerato che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga";
- ARERA, con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario;
- il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente per la sua validazione;
- tale Ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il Piano Economico Finanziario così redatto;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o propone modifiche;

Preso atto che il Consorzio Rifiuti VCO "C.R. VCO" quale Ente territorialmente competente in data 17 maggio 2022 con delibera di Assemblea Consortile n. 10, ha validato ed approvato i Piani Economici Finanziari per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei n. 74 Comuni Consorziati conformi al metodo tariffario MTR2 tra cui anche il PEF del Comune di Domodossola che con delibera di Consiglio Comunale in data odierna è stato dallo stesso approvato;

Considerato che:

- il comma 651 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/99;
- il successivo comma 654 prevede che, in ogni caso, deve essere assicurata con il gettito della tariffa la copertura integrale dei costi di investimento relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36;

Evidenziato che il Piano Economico Finanziario per l'anno 2022 determina un limite massimo tariffabile all'utenza di € 284.465,00 secondo una suddivisione in parte fissa per € 121.751,00 e in parte variabile per € 162.714,00;

Dato atto che il suddetto limite non tiene conto delle seguenti entrate a contenimento delle tariffe:

- contributo MIUR € 142,40 circa;
- contributo CONAI anno 2022 di € 7.252,00;
- conguaglio contributo CONAI anno 2020 € 352,00;
- conguaglio contributo CONAI anno 2021 € 1.740,00.

Dato atto quindi che i costi da coprire con le entrate derivanti da TARI ammontano a € 284.465,00, di cui € 121.751,00 in parte fissa e € 162.714,00 in parte variabile;

Atteso che, nell'ultimo biennio, alcune categorie riguardanti le attività produttive sono state oggettivamente penalizzate dalla pandemia COVID-19 e che le stesse dal 2022, non possono beneficiare dei relativi incentivi statali.

Considerato che l'articolo 1, comma 666, della legge 147/2013 conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 504/1992; esso, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia del VCO pari al 5% sull'importo del tributo;

Ravvisata la necessità, per le motivazioni di cui sopra e al fine di garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento del servizio, di stabilire le scadenze di versamento della TARI (tassa rifiuti) per l'anno 2022, come segue:

- PRIMA RATA entro il 30/09/2022;
- SECONDA RATA: entro il 30/11/2022;
- UNICA SOLUZIONE: entro il 30/09/2022.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, dal dirigente del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;

Richiamati:

- il comma 169, dell'art. 1 della Legge n.296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 "Milleproroghe" convertito con Legge 25/2022, il quale ha disposto che, a partire dall'anno 2022, i Comuni possono approvare il PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 3 comma 5 sexiesdecies del D.L. 228/2021 "Milleproroghe" convertito con Legge 25/2022, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;
- il "Decreto Aiuti" approvato dal Consiglio dei Ministri il 05 maggio 2022, che ha collegato i termini di approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI al bilancio di previsione, quando questo è prorogato a una data successiva al 30 aprile, pertanto per l'anno 2022 il termine di approvazione è fissato al 31 maggio 2022;

Presenti n. 9

Con n. 9 voti favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario, resi nelle forme previste dalla legge,

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di approvare per l'anno 2022 le tariffe della Tassa sui rifiuti TARI come indicate nell'allegata tabella che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Che la differenza tra il PEF anno 2021 (pari a € 274.831,00) e il PEF approvato per l'anno 2022 (pari a € 284.465,00) saranno finanziate con le risorse non utilizzate nell'anno 2020 del contributo statale per agevolazioni Covid;

4. Di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i., nella misura percentuale deliberata dalla provincia del VCO pari al 5%.

5. Di stabilire altresì, al fine di garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento del servizio, che la riscossione della TARI 2022 di stabilire le scadenze di versamento della TARI (tassa rifiuti) per l'anno 2022, come segue:

- PRIMA RATA entro il 30/09/2022;
- SECONDA RATA: entro il 30/11/2022;
- UNICA SOLUZIONE: entro il 30/09/2022.

6. Di provvedere ad inviare, esclusivamente per via telematica nei termini di legge, la presente deliberazione al MEF – Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico nei tempi stabiliti da normativa vigente.

Inoltre: Visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : GIOVANOLA PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dr. Giuseppe Testa

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 si esprimono i seguenti pareri:

Parere	Esito	Il Responsabile	Firma
Serv.Finanziario Parere di Regolarità Contabile	Favorevole	F.to: Giovanola Paolo	
Responsabile del Servizio - Parere di Regolarità Tecnica	Favorevole	F.to: Giovanola Paolo	

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione venne pubblicata il giorno 22/07/2022 all'Albo Pretorio di questo ente ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi dal 22/07/2022 06/08/2022 ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Craveggia, lì 22/07/2022

Il Segretario Comunale
F.toDr. Giuseppe Testa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Si certifica che la presente La presente pubblicazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune senza reclami ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000.

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 09-giu-2022.

Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Giuseppe Testa

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Testa